



## Informazione per pensionati, che si trasferiscono dal Cantone dei Grigioni all'estero (Stati UE o AELS)

La legge federale sull'assicurazione malattie disciplina l'**assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie** (LAMal) per persone che sono assoggettate all'obbligo di assicurazione per le cure medico-sanitarie in Svizzera. In linea di principio una persona che beneficia solamente di una pensione svizzera, è assoggettata all'obbligo assicurativo in Svizzera anche se non risiede più in Svizzera. Se è titolare di pensioni da più Stati, in materia di obbligo assicurativo fa stato il diritto dello stato di residenza, se anche quest'ultimo versa una pensione alla persona in questione. Se la persona non beneficia di alcuna pensione nello stato di residenza, il Paese competente è quello in cui è stata assicurata più a lungo (assicurazione pensionistica). I familiari non esercitanti un'attività lucrativa in principio devono essere assicurati nello stesso stato in cui la persona beneficia della pensione.

Nel quadro degli Accordi bilaterali, con alcuni stati della UE la Svizzera ha convenuto che i beneficiari di pensione e i loro familiari senza attività lucrativa, a seconda dello stato di residenza, possono chiedere l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera. A seconda del nuovo stato di residenza, vige quanto segue:

### Assegnazione a un'assicurazione malattie di pensionati, che hanno trasferito la loro residenza dalla Svizzera a uno stato UE o AELS

Categorie di persone	Possibilità di scelta di assicurazione tra il Paese di residenza e la Svizzera	Non è possibile l'assicurazione in Svizzera	Obbligo di assicurazione in Svizzera
Pensionati che percepiscono una pensione principale dalla Svizzera, ma nessuna dal Paese di residenza	Germania, Francia <sup>1</sup> , Italia <sup>1</sup> , Austria <sup>1</sup> , Spagna <sup>2</sup> , Portogallo	Principato del Liechtenstein	Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Gran Bretagna, Cipro
Familiari senza attività lucrativa di persone beneficiarie di rendita	Germania, Finlandia, Francia <sup>1</sup> , Italia, Austria, Spagna	Danimarca, Gran Bretagna, Principato del Liechtenstein, Portogallo, Svezia	Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, Irlanda, Islanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro

<sup>1</sup> Assicurazione nello stesso paese del pensionato

<sup>2</sup> Il diritto di opzione si applica solo ai pensionati svizzeri e spagnoli

Le persone che si trasferiscono per la prima volta in uno stato in cui è contemplata la possibilità di esenzione dall'obbligo di assicurazione malattie in Svizzera, possono presentare domanda di esenzione dall'obbligo di assicurazione svizzero **entro tre mesi** dalla cancellazione dalla Svizzera. La domanda completa dell'attestazione dell'assicurazione malattie straniera deve essere inviata all'Istituzione comune LAMal.

Istituzione comune LAMal  
Industriestrasse 78  
4600 Olten  
Tel. 032 625 30 30

[info@kvg.org](mailto:info@kvg.org)  
[www.kvg.org/it](http://www.kvg.org/it)

*Nota bene: Questa è una sintesi generale. Per la valutazione di singoli casi fanno stato esclusivamente le norme del diritto interno e le norme contenute nei trattati internazionali.*